

ALLEGATO "A" AL N. 2159 DI REP.

N° 831 PROGR.

**STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI**

- b. dalle sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle Regioni e di ogni altro Ente Pubblico o privato;
- c. dai contributi volontari di persone che intendano partecipare e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d. da donazioni, legati, eredità e da lasciti in genere;
- e. dai proventi derivanti dalle attività espletate;
- f. dai redditi patrimoniali.

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. i due Vice Presidenti;
- e. il Tesoriere;
- f. il Segretario;
- g. il Revisore dei conti;
- h. il Collegio dei Probiveri.

Tutte le cariche sono liberamente eleggibili e gratuite, fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberante dell'Associazione; è costituita da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'avviso di convocazione deve essere dato tramite raccomandata anche a mano o telefax o pubblicazione intestata a diffusione almeno regionale inviato almeno 15 giorni prima dalla data della riunione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno e del luogo ed ora di riunione.

L'Assemblea Generale dovrà essere inoltre indetta dal Presidente qualora sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notifica della domanda.

Oltre ai soci effettivi potrà partecipare all'Assemblea Generale chiunque sia stato invitato da un socio.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto con possibilità di delega ad altro associato.

Ognuno degli associati può rappresentare non più di dieci deleghe e l'attribuzione di queste ultime deve avvenire per iscritto.

Art. 9

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a. l'elezione del Presidente
- b. l'elaborazione delle linee generali di sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- c. l'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo ed il rendiconto del Tesoriere;
- d. l'approvazione delle modifiche al presente Statuto – presentate dal Consiglio Direttivo – e lo scioglimento dell'associazione;
- e. la delibera sui punti all'Ordine del Giorno.

Art. 10

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e prende tutte le sue decisioni a maggioranza semplice.

Copia delle sue deliberazioni rimarrà depositata presso la sede sociale nei quindici giorni successivi a disposizione di chi abbia concreto interesse a prenderne visione.

Art. 11

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti.

Nel caso fosse deciso lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio come infra precisato.

PRESIDENTE

Art. 12

Al Presidente, ed in sua assenza od impedimento, ad uno dei due Vice Presidenti, compete la legale rappresentanza dell'Associazione con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

Il Presidente:

- nomina i due Vice Presidenti e i membri del Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
- vigila sul rispetto dello Statuto, sulla esecuzione delle delibere e sull'osservanza degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale;
- potrà delegare tutte, o parte delle sue mansioni, compresa la rappresentanza ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo;
- rimane in carica due anni e può essere rieletto;
- in caso di assenza o dimissioni, il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo é composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da altri associati in un numero che può variare da due a dodici.

Il Consiglio dura in carico due anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivazione compresa la dimissione nel corso dell'esercizio, è compito del Presidente nominare un sostituto entro trenta giorni.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Deve inoltre essere indetto anche qualora sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dalla notifica della domanda.

L'avviso di convocazione deve essere dato almeno una settimana prima della data di convocazione con raccomandata anche a mano o telefax, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del giorno ed ora della riunione.

Art. 15

Il Consiglio é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni verrà redatto un verbale a cura del Segretario.

Art. 16

Al Consiglio é affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto che dovrà essere ispirata a criteri di valutazione economica, morale e medica anche con l'ausilio di esperti delle materie trattate.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote sociali e può prevedere, in relazione all'ammontare della quota annuale, varie categorie di soci sostenitori.

Il Consiglio può stabilire un regolamento dell'Associazione e può modificarlo.

Il Consiglio decide come erogare eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, destinandoli entro l'anno successivo ai fini dell'Associazione.

Art. 17

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per due sedute consecutive, alle riunioni del Consiglio Direttivo sono considerati automaticamente dimissionari.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere, il Segretario, il Revisore dei Conti e, anche al di fuori dei propri membri, il Collegio dei Probiviri.

TESORIERE

IL Tesoriere riferisce annualmente all'assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

SEGRETARIO

IL Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio o dal suo Presidente.

REVISORE DEI CONTI

IL Revisore dei conti ha il compito di verificare il bilancio predisposto dal Consiglio alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno riferendone all'Assemblea; ha inoltre il controllo contabile dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie fra i soci effettivi, nonché fra gli organi dell'Associazione, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri eletti dal Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Alla prima decisione del Collegio dei Probiviri, può essere interposto appello al Presidente il quale, con motivati argomenti ha il potere di concedere appello.

Il giudizio sarà inappellabile.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 19

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per decadenza o per esclusione.

Può recedere il socio che non è più in grado o non desidera più partecipare alla vita dell'Associazione. Per i soci effettivi, o per quelli che svolgono qualche mansione direttiva all'interno dell'Associazione.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto tre mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Il socio receduto si incarica di restituire i beni presi in prestito dall'Associazione e di regolarizzare la sua posizione in caso di incarichi particolari.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio effettivo che non partecipa – senza motivo – alla vita dell'Associazione e non collabora con essa.

Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

L'esclusione come socio viene deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi di inosservanza agli obblighi sociali.

Prima dell'esclusione, al socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

I soci receduti, deceduti o esclusi e che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 20

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 21

All'Associazione é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 22

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente.

F.TO CELESTI ETTORE LUIGI ANTONIO
F.TO CLAUDIO SIRONI NOTAIO